

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE DIRIGENZA - Decreti

**Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche Industriali, Innovazione e Ricerca, Artigianato, Responsabilità Sociale delle Imprese
Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese**

DECRETO 4 maggio 2007, n. 1989
certificato il 07-05-2007

Modifiche ai regolamenti del “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie e controgaranzie” del “Fondo di controgaranzia” del “Fondo di garanzia per gli investimenti” e del “Fondo di Garanzia Azione 1.3.1 Docup 2000-2006.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alla dirigenza regionale la gestione finanziaria e tecnico amministrativa dell'Ente;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)” ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5740 del 27 ottobre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore “Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese” modificato dal decreto n. 1446 del 02.04.2007;

Visto il decreto dirigenziale n. 654 del 16.02.2007 di approvazione del Regolamento del “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie e cogaranzie” di cui al Protocollo d'intesa Regione Banche del 14.04.2006;

Visto il decreto dirigenziale n. 652 del 16.02.2007 di approvazione del Regolamento del “Fondo di controgaranzia”;

Visto il decreto dirigenziale n. 2179 del 15.05.2006 di approvazione del Regolamento del “Fondo di garanzia per gli investimenti delle pmi”;

Visto il decreto dirigenziale n. 3207 del 27.06.2006

di approvazione del Regolamento del “Fondo di garanzia Azione 1.3.1 Docup 2000-06”;

Vista l'approvazione da parte del C.T.P. del 13.11.2003 della circolare del gruppo di lavoro relativa ai procedimenti gestiti dagli enti intermedi in materia di agevolazioni a favore delle imprese con la quale si stabiliva che sono a carico della Regione Toscana tra l'altro, le funzioni di approvazione degli elenchi ammessi, nonché le funzioni di revoca e di recupero;

Visto il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 91620/127.29.06 del 30.03.2007 il quale conferma che la concessione degli aiuti sottoforma di garanzia non rientra nell'oggetto di studio ed esame del suddetto gruppo di lavoro;

Considerata l'elevata celerità che questo tipo di intervento richiede per non comprometterne l'efficacia;

Visto il regolamento CE n. 1857 del 15.12.2006 recante, tra l'altro, modifica del reg. Ce n. 70/2001 estendendone l'ambito di applicazione alle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CE;

Ritenuto altresì opportuno estendere l'operatività del “Fondo di garanzia per gli investimenti” relativamente ai soggetti garanti e beneficiari;

Ritenuto opportuno per i motivi suindicati modificare i regolamenti dei fondi suddetti al fine di eliminare le procedure di concessione della garanzia a carico della Regione Toscana;

DECRETA

1. di approvare il nuovo regolamento del “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie e cogaranzie” di cui all'allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto), che sostituisce il regolamento approvato con decreto dirigenziale n. 654 del 16.02.2007;

2. di approvare il nuovo regolamento del “Fondo di controgaranzia” di cui all'allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto), che sostituisce il regolamento approvato con decreto dirigenziale n. 652 del 16.02.2007;

3. di approvare il nuovo regolamento del “Fondo di garanzia per gli investimenti delle pmi” di cui all'allegato C (parte integrante e sostanziale del presente atto), che sostituisce il regolamento approvato con decreto dirigenziale n. 2179 del 15.05.2006;

4. di approvare il nuovo regolamento del “Fondo di

garanzia Azione 1.3.1 Docup 2000-06”, di cui all’allegato D (parte integrante e sostanziale del presente atto), che sostituisce il regolamento approvato con decreto dirigenziale n. 3207 del 27.06.2006;

5. che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della

generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero (unitamente agli allegati) sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 18/96.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

REGIONE TOSCANA
Regolamento
FONDO SPECIALE RISCHI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE E
COGARANZIE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TOSCANE
DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA
E I PRINCIPALI ISTITUTI DEL SISTEMA BANCARIO TOSCANO

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:
- a. "*Protocollo*", indica il "Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e i principali istituti del sistema bancario toscano" sottoscritto il 14 aprile 2006; il *Protocollo* prevede la costituzione di un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese toscane cofinanziato dalla Regione Toscana e dai *soggetti finanziatori*;
 - b. "*Fondo*", indica il "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie e cogaranzie per le piccole e medie imprese", previsto dal *Protocollo*;
 - c. "*PMI*", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle *microimprese, piccole e medie imprese*. Per *PMI* economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui la *Regione Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* e dai *prestiti partecipativi* per i quali è richiesta la garanzia del *Fondo*; fatta eccezione per le operazioni di *microcredito* e per le operazioni relative alle *PMI* agricole e alle *nuove imprese*, devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:
 - i. il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
 - ii. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato;
 - d. "*nuove imprese*", indica le *PMI* che hanno iniziato la loro attività non oltre un anno dalla richiesta di *garanzia o cogaranzia* al *Fondo*;
 - e. "*PMI femminili*", indica le *PMI* a prevalente partecipazione femminile definite, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 215/92, come:
 - i. società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
 - ii. società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
 - iii. imprese individuali gestite da donne;
 - f. "*PMI giovanili*", indica le *PMI* a prevalente partecipazione giovanile definite come:
 - i. società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da persone che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
 - ii. società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a persone che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da persone che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;

- iii. imprese individuali gestite da persone che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- g. “*Fidi Toscana*”, indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
- h. “*soggetti finanziatori*”, indica:
 - i. le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e aderenti al *Protocollo*;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* ovvero facenti parte di gruppi bancari aderenti al *Protocollo*;
 - iii. le Società di Gestione del Risparmio (SGR) iscritte all’albo di cui all’art. 35 del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti; le SGR devono essere partecipate da almeno una banca aderente al *Protocollo*;
- i. “*garanti*”, indica:
 - i. i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a PMI;
- j. “*garanzia*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai soggetti finanziatori a prima richiesta;
- k. “*cogaranzia*”, indica la garanzia prestata dai *garanti* a favore dei *soggetti finanziatori*, congiuntamente al *Fondo*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *cogaranzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile, da parte dei *soggetti finanziatori*, a prima richiesta nei confronti simultaneamente dei *garanti* e del *Fondo*;
- l. “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 60 mesi concessi dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* per le seguenti finalità:
 - i. investimenti delle *PMI* agricole e della pesca;
 - ii. *investimenti* delle *nuove imprese*;
 - iii. operazioni finalizzate alla internazionalizzazione delle *PMI*;
 - iv. consolidamento dei debiti a breve termine delle *PMI* nei confronti delle banche;
- m. “*prestiti partecipativi*”, indica i finanziamenti di durata non inferiore a 60 mesi concessi dai *soggetti finanziatori* alle *PMI*, purché costituite in forma di società di capitali, per le seguenti finalità:
 - i. *investimenti* materiali e *immateriali*;
 - ii. *investimenti* delle *nuove imprese*;
 - iii. operazioni finalizzate alla internazionalizzazione delle *PMI*;
 - iv. consolidamento dei debiti a breve termine delle *PMI* nei confronti delle banche.

Il *prestito partecipativo* ha le caratteristiche di contratto triangolare tra *soggetto finanziatore*, impresa e terzi coobbligati in base al quale:

- i. il *soggetto finanziatore* concede all'impresa il prestito partecipativo;
 - ii. l'impresa corrisponde al *soggetto finanziatore*, alle scadenze, il capitale e gli interessi;
 - iii. i terzi si impegnano, in quanto coobbligati, a reintegrare l'impresa, di volta in volta, delle quote di capitale rimborsate mediante la costituzione di una "riserva versamento soci in conto capitale" destinata all'aumento di capitale sociale che l'impresa dovrà deliberare a operazione conclusa fino a concorrenza dell'importo in linea capitale del prestito partecipativo;
- n. "*microcredito*" indica il credito di importo ridotto finalizzato ai piccoli investimenti;
- o. "*partecipazioni*", indica le partecipazioni di durata non superiore a dieci anni, nel capitale di *PMI*, costituite in forma di società di capitali, acquisite dai *soggetti finanziatori* a fronte di *investimenti*;
- p. "*investimenti*", indica gli investimenti materiali ed immateriali, così come definiti dal Reg. CE 70/01, modificato dal Reg. CE 364/04 e dal Reg. CE 1857/2006, da effettuare, esclusivamente nel territorio della Regione Toscana, successivamente alla data di presentazione della domanda di garanzia o di cogaranzia. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni. Sono ammessi:
- i. gli investimenti in capitale fisso materiale destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di una attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
 - ii. le spese in ricerca fondamentale, in ricerca industriale e in attività di sviluppo precompetitivo;
 - iii. le spese per servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
 - iv. le spese per la prima partecipazione dell'impresa a fiere ed esposizioni.

Sono esclusi:

- i. gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi parenti entro il secondo grado.
- ii. le spese relative a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici della motorizzazione civile;

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile;

- q. “*investimenti immateriali*”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali *investimenti* devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto almeno per un periodo di 5 anni.

Art. 2

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *garanzie* a fronte dei *finanziamenti* e dei *prestiti partecipativi* finalizzati agli *investimenti* sono concesse ai sensi al Regolamento CE 70/2001 così come modificato dal Regolamento CE 364/2004 e dal Regolamento CE 1857/2006.

2. Le *garanzie* a fronte dei *finanziamenti* e dei *prestiti partecipativi* finalizzati agli *investimenti* nel settore dei trasporti (Classificazione della Attività Economiche ATECO 2002 I – 60 e I – 61) e alla internazionalizzazione delle *PMI* e al consolidamento a medio termine dei debiti a breve termine delle *PMI* sono concesse ai sensi del Reg. CE 1998/2006. Le *PMI*, anche tramite i *soggetti finanziatori*, sono obbligate a fornire a *Fidi Toscana* informazioni su eventuali altri aiuti rientranti nel regime “de minimis” ricevuti nei tre anni precedenti.

3. *Fidi Toscana* comunica alle *PMI* l’importo, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell’agevolazione ricevuta sotto forma di *garanzia*. L’intensità agevolativa della *garanzia*, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura di *Fidi Toscana*, quale differenza tra:

- a. il prezzo di mercato della *garanzia* e,
- b. la commissione versata dalla *PMI*.

4. L’importo dell’agevolazione ricevuta sotto forma di *garanzia* è comunicato da *Fidi Toscana* alle *PMI* beneficiarie.

5. La *garanzia* è cumulabile, sul medesimo *investimento*, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

(PMI beneficiarie della garanzia)

1. Possono beneficiare della *garanzia* del Fondo le *PMI*:

- a. iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- b. aventi sede legale o operativa nel territorio della Regione Toscana; per le operazioni di cui agli articoli 8 (*Garanzie* per l'internazionalizzazione) e 9 (*Garanzie* per la ristrutturazione finanziaria) possono beneficiare della *garanzia* del *Fondo* esclusivamente le *PMI* aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana;
- c. economicamente e finanziariamente sane;
- d. operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2002):

C – Estrazione di minerali,

ad esclusione di:

10.10 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile ;

D – Attività manifatturiere,

ad esclusione di:

- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero -caseari;

- 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

- 27.10 Siderurgia;

- 27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;

- 27.22.2 Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili;

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;

- 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali ;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

ad eccezione di:

- commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

H – Alberghi e ristoranti;

I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;

limitatamente a:

60 –

61 -

63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio;

con esclusione delle attività delle agenzie di viaggio;

K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese ;

ad esclusione di:

70 - Attività immobiliari

74 - Attività di servizi alle imprese .

M – Istruzione;

N – Sanità e assistenza sociale ;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali .

Art. 4

(Natura e misura della *garanzia*)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell'importo di ciascun *finanziamento* o *prestito partecipativo*.

2. Nei limiti dell'importo di cui al comma 1, la *garanzia* rilasciata copre fino al 60% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 18.

3. Le percentuali di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono elevate all'80% per le operazioni:

- a. di *microcredito*;
- b. a favore di *PMI femminili, giovanili* e di *nuove imprese*;

4. Il *Fondo* garantisce *finanziamenti, prestiti partecipativi* o *partecipazioni* per un importo massimo complessivo per impresa di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro al netto del capitale rimborsato.

5. Sui *finanziamenti* e *prestiti partecipativi* garantiti dal *Fondo* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

6. La *cogaranzia* del *Fondo* può essere rilasciata esclusivamente congiuntamente ai *garanti* in possesso dei seguenti requisiti:

- a. hanno sede legale in Toscana;
- b. hanno alla data di richiesta della *cogaranzia*, un numero di *PMI* consorziate o socie non inferiore a 700 (settecento) o dispongono, in alternativa, di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e certificato, non inferiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro;
- c. operano sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della *garanzia* alle *PMI* consorziate o socie;
- d. rilasciano sulle operazioni cogarantite una *garanzia* con caratteristiche identiche a quelle della *garanzia* del *Fondo*.

Art. 5

(Costo della *garanzia* del *Fondo*)

1. Il costo della *garanzia* è fissato nella misura dell'1% *una tantum* dell'importo erogato. L'importo a carico della *PMI* è trattenuto dai *soggetti finanziatori* dall'importo da erogare alla *PMI*. I *soggetti finanziatori* provvedono a versare a *Fidi Toscana* gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.

2. Per le operazioni di *microcredito* relative alle PMI operanti nei settori di cui all'art. 3 il costo è ridotto allo 0,25% una tantum dell'importo erogato.

Art. 6

(Garanzie per l'agricoltura e la pesca)

1. Le *garanzie* per l'agricoltura e la pesca sono rilasciate dal *Fondo*, con decreto della Regione Toscana, su *finanziamenti* concessi dai soggetti finanziatori esclusivamente alle *PMI* con almeno una unità produttiva in Toscana, che effettuano *investimenti* esclusivamente nel territorio della Regione Toscana e che rientrano, rispettivamente, nella definizione di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 e Imprenditore Ittico ai sensi del D.Lgs. n. 226/2001 e successive modifiche e integrazioni .

2. La *garanzia* alle imprese del settore agricolo, come definite al precedente punto 1, è rilasciata a fronte di spese da effettuare, esclusivamente nel territorio della Regione Toscana, successivamente alla data di presentazione della domanda. Le spese ammissibili sono le seguenti:

- a. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili (sono compresi, a titolo esemplificativo, le spese per l'acquisizione di terreni e per l'impianto di colture arboree) ad esclusione delle civili abitazioni e degli immobili destinati all'agriturismo. Nelle aree rurali così come definite per l'attuazione dell'Asse 3 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, la *garanzia* è rilasciata anche per la ristrutturazione dei beni immobili destinati all'agriturismo;
- b. acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; non sono ammissibili le spese relative ad altri costi connessi al contratto di leasing: tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc.; l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati, quando siano rispettate le seguenti condizioni:
 - i. l'attrezzatura di secondo mano acquistata possiede le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche necessarie per soddisfare i requisiti del progetto;
 - ii. il venditore dell'attrezzatura presenta una dichiarazione in cui conferma l'esatta origine della stessa e che tale attrezzatura non è mai stata oggetto di finanziamenti nazionali o comunitari;
 - iii. l'acquisto dell'attrezzatura rappresenta un vantaggio particolare per il programma o progetto o è reso necessario da circostanze eccezionali;
 - iv. riduzione dei costi previsti rispetto all'acquisto della stessa attrezzatura nuova, mantenendo al contempo un buon rapporto costi -benefici;
- c. spese per onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12% dei costi di cui alle lettere a . e b.;
- d. spese volte a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità:

- i. costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;
 - ii. costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
 - iii. costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi ed i sistemi di cui alla lettera sub ii.;
 - iv. costi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
 - v. costi connessi all'introduzione ed utilizzo del marchio "A gricoltura", ai sensi della L.R. n. 25 /1999;
 - vi. costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;
 - vii. costi relativi all'istituzione dei sistemi di controllo a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92;
 - viii. spese effettivamente sostenute per il controllo dei metodi di produzione biologici condotti ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91;
 - ix. spese per controlli effettuati da o per conto di terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Non sono ammissibili i costi dei controlli effettuati dal produttore stesso nei casi in cui la normativa comunitaria prevede che i costi dei controlli siano a carico dei produttori.
- e. spese per le imprese che operano nel settore zootecnico, in aggiunta a quelle già indicate ai precedenti punti a.,b.,c. e d.:
- i. acquisto di bestiame;
 - ii. costi amministrativi direttamente connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;
 - iii. costi per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono ammessi gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte;
 - iv. costi per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale; non sono ammessi gli aiuti a copertura dei costi per introdurre o effettuare l'inseminazione artificiale;
 - v. a copertura dei costi per i test TSE.

3. La *garanzia* alle imprese attive nel settore della pesca, così come definite nel punto 1., è rilasciata esclusivamente per le seguenti spese:

- a. per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche;
- b. in azioni innovatrici e di assistenza tecnica;
- c. di promozione e pubblicità dei prodotti della pesca;
- d. di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- e. per l'attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci;
- f. nell'acquacoltura e nella pesca in acque interne;
- g. spese strumentali per le imbarcazioni.

4. Le garanzie per il *microcredito* nei settori dell'agricoltura e della pesca sono rilasciate dal *Fondo* a fronte di *finanziamenti*:

- a. alle *microimprese* agricole e della pesca in possesso dei relativi parametri dimensionali previsti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005;
- b. di importo non superiore a 15.000 euro per impresa;
- c. di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi;
- d. da rimborsare ai *soggetti finanziatori* secondo un piano di ammortamento
 1. a rate mensili, comprendente un eventuale periodo di preammortamento
 2. non superiore a 6 mesi;
- e. non assistiti da alcuna garanzia personale o reale;
- f. finalizzati alle spese di cui ai commi 2 e 3 per un costo complessivo non superiore a 20.000 euro. Nell'ambito del programma di spesa è ammissibile l'acquisto di scorte per un importo non superiore al 25% del programma complessivo. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto diversi dalle autovetture.

5. Alla richiesta di *garanzia* le *microimprese* allegano esclusivamente:

- a. preventivi relativi alle spese da effettuare di cui ai commi 2 e 3;
- b. descrizione sintetica delle motivazioni dell'investimento e del mercato di sbocco del prodotto o servizio.

6. La *garanzia* per il *microcredito* è rilasciata dal *Fondo* a condizione che i *soggetti finanziatori* applichino ai *finanziamenti* concessi alle *microimprese* uno spread sull'EURIBOR o sull'IRS non superiore allo spread massimo previsto dal Protocollo, pari all'1,55%.

7. Per le imprese individuali e le società di persone agricole la *garanzia* è rilasciata a condizione che venga rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la somma del finanziamento richiesto e del debito residuo relativo ai precedenti finanziamenti concessi o erogati all'impresa agricola non superi il 50% del valore delle proprietà immobiliari dell'impresa;

- b. il servizio complessivo del debito dell'impresa agricola non superi il 30% della produzione lorda vendibile riferita all'ultimo esercizio chiuso.
8. Per le società di capitali agricole la *garanzia* è rilasciata a condizione che vengano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - a. il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non risulti inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato;
 - b. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non risulti superiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato.
9. Le *garanzie* per l'agricoltura e la pesca sono deliberate da *Fidi Toscana*. Le *garanzie* per l'agricoltura e la pesca sono concesse tenuto conto degli indirizzi e delle direttive approvati dal Comitato Tecnico per l'Agricoltura e la Pesca (CTAP). Il CTAP è composto da 11 membri nominati dalla *Regione Toscana*, di cui:
 - a. 4 membri, tra cui il Presidente, designati dalla *Regione Toscana*;
 - b. 7 membri designati dalle associazioni di categoria dell'agricoltura e della pesca maggiormente rappresentative in Toscana.
10. Ai membri del CTAP non è assegnato alcun compenso o rimborso spese. Le funzioni di segreteria del CTAP sono svolte da *Fidi Toscana*. Nel corso della prima riunione il CTAP approva il proprio regolamento di funzionamento. Il CTAP riferisce almeno annualmente alla *Regione Toscana* in merito all'operatività degli interventi di *garanzia* per l'agricoltura e la pesca e formula, se ritenuto necessario, proposte di integrazione o modifica al presente regolamento.
11. Il CTAP si esprime, su eventuale richiesta della *Regione Toscana* o di *Fidi Toscana*, in merito all'ammissibilità alla *garanzia* del *Fondo* delle spese che le imprese intendono effettuare. Su formale richiesta della *Regione Toscana* o di *Fidi Toscana* le associazioni di categoria rappresentate nel CTAP possono fornire informazione, consulenza e assistenza alle imprese agricole e della pesca per l'accesso alla *garanzia* del *Fondo*.
12. Le *garanzie* a valere sul Fondo per l'agricoltura e la pesca sono rilasciate alle migliori condizioni di mercato. L'importo a carico della *PMI* è trattenuto dai soggetti finanziatori dall'importo da erogare alla *PMI*. I *soggetti finanziatori* provvedono a versare a *Fidi Toscana* gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.

Art. 7

(*Garanzie per le nuove imprese*)

1. Le *garanzie* alle *nuove imprese* sono concesse dal *Fondo* esclusivamente su *finanziamenti* e *prestiti partecipativi* a fronte di *investimenti* materiali e *immateriali* a condizione che:

- a. i mezzi propri apportati dalle *nuove imprese* a copertura del programma di investimento oggetto della richiesta di garanzia risultino non inferiori al 25% del costo complessivo del programma stesso.
- b. siano forniti preventivi di spesa relativi agli *investimenti* da effettuare;
- c. le *nuove imprese* siano ritenute da *Fidi Toscana* in grado di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* a seguito della valutazione della seguente documentazione:
 - i. bilancio previsionale dell'esercizio in corso e dei due esercizi successivi, completi di stato patrimoniale e di conto economico e corredati del commento esplicativo delle singole voci;
 - ii. per le sole società per azioni, verbale del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2381 del codice civile;
 - iii. informazioni sulla *nuova impresa* in merito a:
 - (1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori;
 - (2) prospettive di sviluppo della *nuova impresa* con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa;
 - (3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - (4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dalla *nuova impresa*, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - (5) struttura organizzativa della *nuova impresa*, con indicazione del numero dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - (6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - (7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - (8) descrizione del mercato di sbocco: dimensioni, andamento storico e previsioni, con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - (9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

2. Sono ammissibili le spese delle nuove imprese finalizzate alla realizzazione di studi di mercato, di studi di settore e del piano industriale.

Art. 8

(*Garanzie per l'internazionalizzazione*)

1. Le *garanzie* per l'internazionalizzazione sono concesse dal *Fondo*, a favore di *PMI* aventi sede legale in Toscana, su *finanziamenti*, *prestiti partecipativi* e *partecipazioni* a fronte delle seguenti spese:

- a. costituzione di imprese o unità produttive all'estero; sono ammissibili esclusivamente le spese in terreni, fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature;
- b. acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all'estero; l'acquisizione può avvenire sia attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale che attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote; i terzi, siano essi soggetti di diritto italiano o estero, non devono essere collegati in alcun modo all'acquirente;
- c. spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate;
- d. elaborazione, presentazione e discussione di offerte in gare internazionali;
- e. realizzazione di studi e ricerche di mercato e ricerca di partner esteri, anche per la definizione di accordi di cooperazione e sviluppare servizi comuni;
- f. promozione e dimostrazione dei prodotti toscani sui mercati esteri, ivi compresa la produzione di materiale promozionale, realizzazione di siti web e altri servizi per il commercio elettronico;
- g. consulenza sui processi di internazionalizzazione; in particolare: acquisizione di consulenze specialistiche connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione con particolare riferimento alla definizione di strategie di marketing, alla valutazione fiscale, legale, amministrativa, contrattuale, economico/finanziaria e di progettazione/engineering inerenti l'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- h. realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità, connessi all'aggiudicazione di commesse estere; sono finanziabili le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino strettamente collegate allo studio da effettuare;
- i. realizzazione di studi di fattibilità indirizzati ad investimenti congiunti sui mercati esteri da parte di *PMI*, come raggruppamenti o come filiere o distretti; gli studi di fattibilità devono essere direttamente finalizzati a insediamenti permanenti collettivi di natura promozionale, commerciale produttiva quali show room, centri di servizi, centri di assistenza, impianti produttivi;
- j. realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, collegati ad esportazioni o investimenti all'estero; sono finanziabili le spese relative all'installazione e messa in opera di macchinari o impianti, all'attività di addestramento e di formazione, a viaggi ed altre spese direttamente imputabili al programma di assistenza.

2. Non sono in nessun modo ammissibili le spese direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione, all'acquisto di scorte nonché a qualsiasi spesa corrente connessa all'attività di esportazione.

3. Le spese devono risultare ancora da effettuare alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*. Alla domanda devono essere allegati dettagliati preventivi di spesa.

Art. 9

(Garanzie per la ristrutturazione finanziaria)

1. Le garanzie su *finanziamenti e prestiti partecipativi* per la ristrutturazione finanziaria sono concesse dal *Fondo*:

- a. a fronte di operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine, concessi sotto qualsiasi forma tecnica dalle banche all'impresa richiedente;
- b. a condizione che il tasso di interesse al quale è regolata l'operazione di consolidamento risulti inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve termine da consolidare;
- c. a condizione che i *soggetti finanziatori* estinguano i debiti a breve termine dell'impresa versando il relativo importo direttamente a ciascuna banca creditrice.

Art. 10

(Garanzie per il microcredito)

1. Le *garanzie* per il *microcredito* sono rilasciate dal *Fondo* a fronte di *finanziamenti*:

- a. alle *microimprese*:
 - i. in possesso dei relativi parametri dimensionali previsti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005;
 - ii. che abbiano iniziato l'attività non oltre trentasei mesi prima della presentazione della richiesta di garanzia;
 - b. di importo non superiore a 15.000 euro per impresa;
 - c. di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi;
 - d. da rimborsare ai *soggetti finanziatori* secondo un piano di ammortamento
 2. a rate mensili, comprendente un eventuale periodo di preammortamento
 3. non superiore a 6 mesi;
 - e. non assistiti da alcuna garanzia personale o reale;
 - f. finalizzati esclusivamente a *investimenti* materiali e *immateriali* di costo complessivo non superiore a 20.000 euro. Nell'ambito del programma di investimenti sono ammissibili, a titolo di aiuto "de minimis":
 - a. l'acquisto di scorte per un importo non superiore al 25% del programma complessivo;
 - b. l'acquisto di mezzi di trasporto diversi dalle autovetture (eccetto per le imprese del settore trasporti).
4. Alla richiesta di *garanzia* le *microimprese* allegano esclusivamente:
- c. preventivi di spesa relativi agli *investimenti* da effettuare;
 - d. descrizione sintetica delle motivazioni *dell'investimento* e del mercato di sbocco del prodotto o servizio.

5. La *garanzia* per il *microcredito* è rilasciata dal *Fondo* a condizione che i *soggetti finanziatori* applichino ai *finanziamenti* concessi alle *microimprese* uno spread sull'EURIBOR o sull'IRS non superiore allo spread massimo previsto dal *Protocollo*, pari all'1,55%.

Art. 11

(*Garanzie sulle partecipazioni*)

1. Sono ammissibili alla *garanzia* del *Fondo* le *partecipazioni* in *PMI* che risultano ancora da acquisire all'atto della presentazione della richiesta a *Fidi Toscana*. Le *partecipazioni* devono:

- a. essere finalizzate a finanziare un programma di *investimenti*;
- b. riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione;
- c. essere acquisite in misura non inferiore al 20 per cento del capitale sociale della *PMI*;
- d. essere acquisite esclusivamente in *PMI* valutate da *Fidi Toscana* economicamente e finanziariamente sane sulla base dell'esame della seguente documentazione:
 - i. ultimi due bilanci approvati, completi della nota integrativa e della relazione degli amministratori e dei sindaci;
 - ii. bilancio previsionale dell'esercizio in corso e dei due esercizi successivi, completi di stato patrimoniale e di conto economico e corredati del commento esplicativo delle singole voci;
 - iii. per le sole società per azioni, verbale del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2381 del codice civile;
 - iv. informazioni sulla *PMI* in merito a:
 - (1) prospettive di sviluppo;
 - (2) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - (3) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dalla *PMI*, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - (4) struttura organizzativa della *PMI*, con indicazione del numero dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - (5) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - (6) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prim e con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - (7) descrizione del mercato di sbocco: dimensioni, andamento storico e previsioni, con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - (8) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

2. Alla richiesta della *garanzia* deve essere allegata una relazione del *soggetto finanziatore* in merito alle modalità di dismissione della *partecipazione*.

3. Per la liquidazione della eventuale perdita sulle *partecipazioni* i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana*, entro 3 mesi dalla data della dismissione, espressa richiesta alla quale deve essere allegata copia degli atti notarili di sottoscrizione e di dismissione della *partecipazione*.

4. Il *Fondo* interviene nella misura del 60% sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti notarili o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale della *PMI* partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizi a giurata contenente una valutazione della *partecipazione* effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico della *PMI* partecipata.

5. La *garanzia* a valere sul *Fondo* per le *partecipazioni* in *PMI* è rilasciata alle migliori condizioni di mercato. L'importo a carico della *PMI* è trattenuto dai soggetti finanziatori dall'importo da erogare alla *PMI*. I *soggetti finanziatori* provvedono a versare a *Fidi Toscana* gli importi di propria competenza con la stessa valuta de ll'erogazione.

Art. 12

(Operatività del Fondo)

1. Sulla base di una apposita convenzione con la Regione Toscana, *Fidi Toscana* gestisce il Fondo con contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie e cogaranzie per le picc ole e medie imprese toscane".

2. *Fidi Toscana* delibera la concessione delle *garanzie* e *cogaranzie*, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformità delle richieste a quanto previsto dal presente regolamento. Per qua nto riguarda l'istruttoria, le condizioni e ogni altra modalità di gestione del *Fondo*, *Fidi Toscana* si attiene a quanto disposto dalla *Regione Toscana*.

3. *Fidi Toscana*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione al *Fondo*;
- b) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* in misura non inferiore all'8% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*;
- c) delibera le revoche e le transazioni relative alle operazioni ammesse al *Fondo*, nonché in ordine a qualsiasi modifica attinente alle operazioni medesime.

- d) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori* e ne cura la contabilizzazione;
- e) entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla *Regione Toscana* la situazione contabile del *Fondo*, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle eventuali spese per la gestione del *Fondo* corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- f) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della *Regione Toscana* in materia di garanzie alle *PMI*, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del *Fondo*.

Art. 13

(Presentazione delle richieste di *garanzia*)

1. Le richieste della *garanzia* del *Fondo* sono presentate dalla *PMI* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.
2. La *garanzia* può essere richiesta:
 - a. per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*; in tal caso i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della *garanzia*;
 - b. per operazioni già deliberate dai *soggetti finanziatori*, purché le richieste arrivino a *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data della delibera dei *soggetti finanziatori*.
3. Le richieste di ammissione devono essere:
 - a. redatte sul modello di richiesta allegato o su versione conforme;
 - b. sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa;
 - c. inoltrate a *Fidi Toscana* dalle *PMI* - anche tramite i *soggetti finanziatori* - per posta, fax o sistemi di posta elettronica certificati.
4. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa.
5. Fatta eccezione per le operazioni di *microcredito*, alla richiesta la *PMI* deve allegare:

- a. copia degli ultimi due bilanci approvati, ove esistenti, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b. situazione contabile aggiornata a data recente;
 - c. descrizione dettagliata dell'eventuale progetto di *investimento* e delle sue finalità, completa:
 - i. dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - ii. delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
 - iii. del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
 - iv. dell'indicazione dei beni, facenti parte del complessivo progetto di investimento, eventualmente acquisiti mediante locazione finanziaria;
 - v. di indicazioni circa il grado di fungibilità dei beni oggetto dell'investimento;
 - d. preventivi delle spese di cui al punto c.i.;
6. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *PMI* al *soggetto finanziatore* :
- a. a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria;
 - b. a trattenere per conto di *Fidi Toscana* la commissione per la concessione della *garanzia*.

Art. 14

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
2. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
3. Le richieste sono automaticamente respinte qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

4. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (p o sta, fax o posta elettronica) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

5. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

6. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 15

(Variazioni e controlli)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. alle finalità dei *finanziamenti* indicate nella richiesta di ammissione di cui all'art. 13;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* del *Fondo* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al precedente comma.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

4. La *Regione Toscana* ovvero *Fidi Toscana*:

- a. svolgono le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dal presente regolamento;
- b. possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

5. In caso le *garanzie* del *Fondo* risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

6. Le *PMI* sono tenute a conservare per cinque anni la documentazione completa

delle spese effettuate e a produrla su richiesta della *Regione Toscana*, di *Fidi Toscana* o dei soggetti di cui al comma 5.

Art. 16
(Erogazione dei *finanziamenti*)

1. Gli *investimenti* devono essere integralmente effettuati dalle *PMI* entro due anni dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.

2. I *finanziamenti* e le *partecipazioni* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro un anno dalla delibera di ammissione alla *garanzia*, salvo per le operazioni di *microcredito* per le quali il termine è di due mesi.

3. I termini per l'effettuazione degli *investimenti* e per l'erogazione dei *finanziamenti* possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata.

4. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

5. La *garanzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento* o della *partecipazione* e non sono efficaci nei casi in cui i *soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 17
(Attivazione della *garanzia*)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI* inadempiente e, per conoscenza, a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e i interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende:

- a. la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero,
- b. la data di ammissione a procedure concorsuali.

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione del *Fondo*.

6. La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del *finanziamento*;
- b. copia del contratto di *finanziamento*;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i. la data di inadempimento, come definita al comma 3;
 - ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 4, comma 1, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 18 (Surrogazione legale)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Articolo 19
(Procedure di recupero del credito)

1. I *soggetti finanziatori* effettuano le procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* sostenendo integralmente i relativi oneri.
2. Al termine delle procedure, i *soggetti finanziatori* provvedono:
 - a. a trasmettere a *Fidi Toscana* una relazione dettagliata sulle attività svolte, sulle somme recuperate e sulle relative date di incasso;
 - b. ad accreditare al *Fondo* gli importi recuperati.

Art. 20
(Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione al *Fondo* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del *Fondo* alla data di eventuale ammissione alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione del *Fondo*.
2. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e dispone, su espressa richiesta e a loro spese, ai *soggetti finanziatori*, le cui richieste non siano soddisfatte, la restituzione della documentazione da essi inviata.
3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al *Fondo*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 21
(Controgaranzie a favore del *Fondo*)

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del *Fondo*, la *garanzia* e la *cogaranzia* di quest'ultimo sono di norma assistite dalla controgaranzia di altri fondi di garanzia pubblici o privati, con particolare riferimento alla controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, letter a a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e alla controgaranzia del Fondo Europeo degli Investimenti.
2. Gli eventuali relativi costi sono posti a carico della Regione Toscana.

Art. 22
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Il presente regolamento si applica alle richieste di *garanzia* sul *Fondo* pervenute a *Fidi Toscana* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. Le richieste sul *Fondo* che risultano pervenute a *Fidi Toscana* precedentemente a tale data sono regolate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione della richiesta.

Allegato B

REGIONE TOSCANA

FONDO DI CONTROGARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TOSCANE

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per *PMI* economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui la *Regione Toscana*, abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni già assunti, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti e dalle altre operazioni per i quali è richiesta la controgaranzia del *Fondo*;
- b) "*Fondo*", indica il Fondo regionale di *controgaranzia* per le *PMI* operanti in Toscana, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1195 del 12.12.2005; il *Fondo* è alimentato anche da risorse delle Province toscane, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana; il *Fondo* è altresì alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze;
- c) "*Comitato di Indirizzo e Controllo*" indica l'organo istituito dalla delibera della Giunta regionale n. 1195 del 12.12.2005;
- d) "*Fidi Toscana*", indica il soggetto istituito con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974, avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
- e) "*garanti*", indica:
 - a. i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a *PMI*;
- f) "*banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- g) "*controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *garanti*. La *controgaranzia* è esplicita, incondizionata e irrevocabile. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *controgaranzia* è escutibile, a prima richiesta:
 - del *garante* ammesso all'intervento del *Fondo*, che ha già pagato al soggetto finanziatore il debito della *PMI* inadempiente, ovvero;
 - del soggetto finanziatore nel caso di accertata inadempienza del *garante*;
- h) "*finanziamenti*", indica i finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a *PMI* a fronte di *investimenti*; ad esempio, sono compresi nei *finanziamenti*, tra gli altri, lo sconto di effetti e la locazione finanziaria;
- i) "*altre operazioni*" indica le operazioni finanziarie di qualsiasi genere, diverse dai *finanziamenti*, che siano:
 - direttamente ed esclusivamente finalizzate all'attività di impresa; non rientrano, ad esempio, nella finalizzazione all'attività di impresa il rimborso di finanziamenti dei soci e gli aumenti di capitale di società partecipate;

- di durata non inferiore a 18 mesi;
- j) “*investimenti*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali*, così come definiti dal Reg. CE 70/01, modificato dal Reg. CE 364/04 e dal Reg. Comitato Esecutivo 1857/2006, da effettuare esclusivamente nel territorio della Regione Toscana successivamente alla data di presentazione della domanda di controgaranzia. Tali *investimenti* non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni. Sono ammessi:
- i. gli investimenti in capitale fisso materiale destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avvio di una attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
 - ii. le spese in ricerca fondamentale, in ricerca industriale e in attività di sviluppo precompetitivo;
 - iii. le spese per servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa;
 - iv. le spese per la prima partecipazione dell’impresa a fiere ed esposizioni.

Sono esclusi:

- i. gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.
- ii. le spese relative a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici della motorizzazione civile;

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile.

Art. 2

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *controgaranzie* a fronte dei *finanziamenti* sono concesse ai sensi al Reg. CE 70/2001 così come modificato dal Reg. CE 364/2004 e dal Reg. CE 1857/2006;

2. Le *controgaranzie* a fronte delle *altre operazioni* sono concesse ai sensi del Reg. CE 1998/2006. Le *PMI*, tramite i *garanti*, sono obbligate a fornire a *Fidi Toscana* informazioni su eventuali altri aiuti “*de minimis*” ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

3. L’intensità di aiuto contenuta nella *controgaranzia* è espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ed è calcolata, a cura di *Fidi Toscana*, quale differenza tra il prezzo di mercato per anno della garanzia e la commissione annua versata dalle *PMI* ai *garanti* sulle singole operazioni da essi garantite e controgarantite dal *Fondo*. L’importo dell’agevolazione ricevuta sotto forma di *controgaranzia* è comunicato da *Fidi Toscana* ai *garanti* e da questi alle *PMI* beneficiarie.

Art. 3

(Soggetti richiedenti)

1. Possono richiedere la *controgaranzia* del *Fondo* i *garanti*:

- a) che abbiano sede legale in Toscana;
- b) che abbiano, alla data di richiesta della *controgaranzia*, un numero di *PMI* consorziate o socie non inferiore a 700 o che dispongano, in alternativa, di un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato e certificato, non inferiore a un milione di euro;
- c) che operino sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle *PMI* consorziate o socie.

Art. 4

(PMI beneficiarie della *controgaranzia*)

1. Possono beneficiare della *controgaranzia* del *Fondo* le *PMI*:

- a) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- b) aventi sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Toscana;
- c) valutate economicamente e finanziariamente sane;
- d) operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2002):

C – Estrazione di minerali,
ad esclusione di:

- 10.10 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile;
- D - Attività manifatturiere,
ad esclusione di:
- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
- 27.10 Siderurgia;
- 27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;
- 27.22.2 Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili;
- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;
- 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali;
- F - Costruzioni;
- G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
ad eccezione di:
- commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- H - Alberghi e ristoranti;
- I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
limitatamente a:
63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio;
con esclusione delle attività delle agenzie di viaggio;
- K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese;
ad esclusione di:
70 - Attività immobiliari
74 - Attività di servizi alle imprese.
- M - Istruzione;
- N - Sanità e assistenza sociale;
- O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

Art. 5 (Operazioni ammissibili)

1. Sono ammissibili alla *controgaranzia* del Fondo le garanzie a prima richiesta, rilasciate dai *garanti* alle *PMI* su *finanziamenti* e *altre operazioni*.

2. Per un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Fondo può garantire altresì garanzie sussidiarie rilasciate dai *garanti* alle *PMI* su *finanziamenti* e *altre operazioni*.

3. il Fondo controgarantisce *finanziamenti* e *altre operazioni* per un importo massimo complessivo per impresa di 750.000,00 euro, al netto del capitale già rimborsato.

4. I *finanziamenti* o *altre operazioni* di durata inferiore ai sette anni controgarantiti dal Fondo non possono essere assistiti da garanzie reali, bancarie o assicurative.

Art. 6
(Cumulo di agevolazioni)

1. La *controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo *finanziamento*, *partecipazione* o *altra operazione* con altre garanzie pubbliche nei limiti delle coperture massime previste all'art. 7, comma 1, lettera a).

2. La *controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria richiamata all'art. 2.

Art. 7
(Misura della *controgaranzia*)

1. La *controgaranzia* è concessa ai *garanti*, senza alcun onere o spesa, in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui *finanziamenti* e le *altre operazioni* concessi alle *PMI* a condizione che i *garanti* abbiano garantito una quota non superiore al 60% di ciascun *finanziamento* o *altra operazione*; tale quota è elevata all'80% per le operazioni relative a:

- a) *PMI* a prevalente partecipazione femminile definite, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 215/92, come:
 - i. società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
 - ii. società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
 - iii. imprese individuali gestite da donne;
- b) *PMI* che abbiano sottoscritto i patti territoriali o i contratti d'area di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Nel limite della copertura massima di cui al precedente comma, la *controgaranzia* copre fino al 90% della somma dovuta dai *garanti* ai soggetti finanziatori.

3. I soggetti finanziatori sono pienamente coinvolti nel processo di rilascio della *controgaranzia* del *Fondo* con le modalità previste dagli articoli 10 e seguenti. I *garanti* sono obbligati a tenere dettagliatamente informati i soggetti finanziatori relativamente alle fasi di richiesta e rilascio della *controgaranzia* e di attivazione del *Fondo*.

Art. 8
(Operatività del *Fondo*)

1. Sulla base di apposita convenzione con la *Regione Toscana*, *Fidi Toscana* gestisce il *Fondo* con contabilità separata denominata "Fondo di controgaranzia delle *PMI* toscane".

2. *Fidi Toscana* delibera le *controgaranzie*, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste ed in base ai criteri di priorità stabiliti dal *Comitato di Indirizzo e Controllo*, di cui alla delibera della Giunta n. 1195 del 12.12.2005, verificando la conformità delle richieste a quanto previsto dal presente regolamento e accertando che le *PMI* siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*.

3. *Fidi Toscana* svolge in particolare le seguenti attività:

- a) ai sensi dell'art. 12, delibera l'autorizzazione ai *garanti* a certificare il merito di credito delle *PMI*;
- b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione alla *controgaranzia* del *Fondo*;
- c) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* in misura non inferiore all'8% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *garanti*;
- d) delibera le revoche e le transazioni relative alle operazioni ammesse alla *controgaranzia* del *Fondo*, nonché qualsiasi modifica attinente alle operazioni medesime;
- e) cura la segreteria del *Comitato di Indirizzo e Controllo*;
- f) effettua i controlli post delibera secondo le modalità stabilite dal *Comitato di Indirizzo e Controllo*;
- g) procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del *Comitato di Indirizzo e Controllo* e della Regione Toscana;
- h) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *garanti* e ne cura la contabilizzazione;
- i) sottopone al *Comitato di Indirizzo e Controllo* la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultimo;
- j) entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al *Comitato di Indirizzo e Controllo* e alla *Regione Toscana* la situazione contabile del *Fondo*, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle spese per la gestione del *Fondo* corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- k) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della Regione Toscana in materia di garanzie alle *PMI*, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del *Fondo*.

Art. 9

(Richieste di ammissione alla *controgaranzia*)

1. Le richieste di ammissione sono relative a garanzie non ancora concesse dai *garanti* e a *finanziamenti* e *altre operazioni* non ancora concessi dai soggetti finanziatori. I *garanti* e/o i soggetti finanziatori devono comunicare a *Fidi Toscana*, in forma scritta, la data della delibera della garanzia e dei *finanziamenti* o *altre operazioni* entro due mesi dalla data della delibera della *controgaranzia*.

2. Le richieste di ammissione devono:

- a) essere inoltrate a *Fidi Toscana* via fax, ovvero attraverso sistemi di posta elettronica certificati, ovvero essere trasmesse telematicamente, sul modello di richiesta allegato o su versione conforme;
- b) essere sottoscritte con timbro e firma autografa sia dal *garante* che dal soggetto finanziatore. Con la sottoscrizione del modello di richiesta il soggetto finanziatore assume, unitamente al *garante*, la piena responsabilità dei dati e delle informazioni sulla *PMI* riportati sul modulo di richiesta di ammissione. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modello, non sottoscritte con timbro e firma autografa, sia del *garante* che del soggetto finanziatore, o prive del codice fiscale e della partita IVA della *PMI* controgarantita.

Art. 10

(Documentazione relativa ai *garanti*)

1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *controgaranzia*, i *garanti* devono inviare a *Fidi Toscana*:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato;
- c) informazioni sul *garante* redatte sul modulo allegato o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
- d) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle *PMI* consorziate o socie;
- e) copia delle convenzioni sottoscritte dal *garante* con i soggetti finanziatori;
- f) importo delle commissioni applicate alle *PMI* per le garanzie ad esse rilasciate, con esplicita e separata indicazione delle quote relative rispettivamente:
 - a. alle spese complessive di istruttoria dell'operazione;
 - b. alla remunerazione del rischio.

2. La documentazione di cui alle lettere b) c) e f) del precedente comma deve essere nuovamente inviata a *Fidi Toscana* ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio. La documentazione di cui alla lettera e) deve essere

nuovamente trasmessa a *Fidi Toscana* nel caso di intervenute modifiche al testo delle convenzioni già trasmesse all'atto della presentazione della prima richiesta di ammissione alla *controgaranzia*.

3. La *controgaranzia* è inefficace qualora:

- a) sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo* che i *garanti* e i soggetti finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b) né i *garanti* né i soggetti finanziatori abbiano comunicato a *Fidi Toscana*, entro i termini previsti, le date delle delibere di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 11

(Autorizzazione ai *garanti* a certificare il merito di credito)

1. Su espressa richiesta, i *garanti* che dispongano di capacità di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri che saranno stabiliti dal *Comitato di Indirizzo e Controllo* in ottemperanza alle direttive della Giunta regionale, possono essere abilitati dalla *Regione Toscana* a certificare che le *PMI* consorziate o socie risultano economicamente e finanziariamente sane.

Art. 12

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono approvate con delibera di *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera di *Fidi Toscana* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste sono automaticamente respinte da *Fidi Toscana* qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

2. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai *garanti* e ai soggetti finanziatori l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla propria delibera.

3. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

4. I *garanti* e i soggetti finanziatori devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* controgarantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 13

(Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione alla *controgaranzia* e la liquidazione degli importi dovuti ai *garanti* o ai soggetti finanziatori sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del *Fondo* alla data di ammissione alla *controgaranzia* o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti.

2. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituisce, su espressa richiesta e a loro spese, ai *garanti*, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 14

(Variazioni e controlli)

1. Ai fini della conferma della *controgaranzia* i *garanti* e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera di *Fidi Toscana* in caso di modificazioni intervenute:

a) nell'assetto proprietario delle *PMI*;

b) nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

3. *Fidi Toscana* effettua su mandato della *Regione Toscana* le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. La Regione Toscana può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *garanti* e le *PMI*.

4. In caso le *controgaranzie* del *Fondo* risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *garanti* e le *PMI*.

Art. 15

(Erogazione dei *finanziamenti* e delle *altre operazioni*)

1. I *finanziamenti* e le *altre operazioni* devono essere erogati dai soggetti finanziatori alle *PMI* entro un anno dalla data della delibera di ammissione alla *controgaranzia*. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

2. Entro i sei mesi successivi all'erogazione a saldo, i *garanti* o i soggetti finanziatori devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. In caso di leasing, i *garanti* o i soggetti locatori devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.

3. La *controgaranzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene. La *controgaranzia* non è efficace nei casi in cui né i *garanti* né i soggetti finanziatori abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Art. 16

(Attivazione della *controgaranzia* da parte del *garante*)

1. Entro diciotto mesi dall'inadempimento della *PMI*, il soggetto finanziatore deve inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla *PMI* inadempiente e per conoscenza al *garante* e a *Fidi Toscana* l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Per inadempimento si intende la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla *PMI* inadempiente alternativamente di:

- a) diffida di pagamento;
- b) decreto ingiuntivo;
- c) in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Il *garante* è tenuto ad adempiere al pagamento della somma dovuta al soggetto finanziatore entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della richiesta di escussione della garanzia da parte del medesimo soggetto finanziatore.

4. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve arrivare a

Fidi Toscana entro tre mesi dalla data del versamento provvisorio o definitivo effettuato dal *garante* al soggetto finanziatore.

5. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia:

- a) della delibera di concessione della garanzia alla *PMI* inadempiente;
- b) della delibera di concessione del *finanziamento* o *altra operazione*;
- c) del contratto di *finanziamento* o *altra operazione* e dell'eventuale atto di erogazione;
- d) del piano di ammortamento del *finanziamento* o *altra operazione* o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- e) della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - a. l'importo complessivamente versato dal *garante*;
 - b. le date degli avvenuti versamenti;
- f) della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla *PMI* al *garante* a fronte della garanzia da esso rilasciata.

6. In caso il *garante* abbia rilasciato alla *PMI* garanzia sussidiaria, la documentazione di cui al comma 5, lettera e) è sostituita da documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta dal garante stesso al soggetto finanziatore.

7. La *controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai *garanti* e dai soggetti finanziatori nel modulo di richiesta della *controgaranzia* stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 3.

8. Alle richieste di attivazione della *controgaranzia* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

9. Entro due mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 5, *Fidi Toscana* liquida al *garante*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati in sede di ammissione dell'operazione alla *controgaranzia* del *Fondo*, un importo non superiore al 90% della somma già versata, in una o più soluzioni, dal *garante* al soggetto finanziatore.

10. Le somme recuperate dal *garante* a carico della *PMI* inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate pro quota al *Fondo* entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del recupero delle stesse.

Art. 17

(Attivazione diretta della *controgaranzia* da parte dei *soggetti finanziatori*)

1. In caso di inadempienza del *garante* entro il termine di cui all'art. 16, comma 3, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nella delibera di *Fidi Toscana* in sede di ammissione dell'operazione alla *controgaranzia*, può richiedere direttamente al *Fondo*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

2. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - i) la data di inadempimento, come definita all'art. 16, comma 1;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - iii) la somma dovuta dal *garante* inadempiente a fronte della garanzia rilasciata al soggetto finanziatore;
 - iv) la data della richiesta, rimasta parzialmente o totalmente inevasa, del soggetto finanziatore di escussione della garanzia del *garante*.
- b) copia della delibera di concessione del *finanziamento* o *altra operazione*;
- c) copia del contratto di *finanziamento* o *altra operazione* e dell'eventuale atto di erogazione;
- d) copia del piano di ammortamento del *finanziamento* o *altra operazione* o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- e) copia dei bilanci, approvati, della *PMI* e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della *controgaranzia*.

3. La garanzia del *Fondo* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla *PMI* riportati nel modulo di richiesta della *controgaranzia* sottoscritto, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), dal *garante* e dal soggetto finanziatore.

4. Entro un mese dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 3, subordinatamente all'esistenza di disponibilità del *Fondo*, *Fidi Toscana* delibera la liquidazione al soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla *controgaranzia*, di un importo non superiore al 90% della somma dovuta al soggetto finanziatore dal *garante* inadempiente.

Art. 18

(Esclusione del *garante* inadempiente)

1. Con proprio decreto la Regione Toscana dichiara la decadenza del *garante* inadempiente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di *controgaranzia* del *Fondo*.

Art. 19
(Surrogazione legale)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione degli importi dovuti al soggetto finanziatore, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

Art. 20
(Controgaranzie a favore del *Fondo*)

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del *Fondo*, le *controgaranzie* sono di norma assistite dalla controgaranzia di altri fondi di garanzia pubblici o privati, con particolare riferimento alla controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e alla controgaranzia del Fondo Europeo degli Investimenti.

2. Il *Comitato di Indirizzo e Controllo* delibera in merito al ricorso a tali controgaranzie.

3. Gli eventuali relativi costi sono posti a carico della Regione Toscana.

Art. 21
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Il presente regolamento si applica alle richieste di *controgaranzia* pervenute a *Fidi Toscana* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. le richieste di *controgaranzia* che risultano pervenute a *Fidi Toscana* precedentemente a tale data sono regolate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione della richiesta.

Allegato C

REGIONE TOSCANA

Regolamento

**FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER GLI INVESTIMENTI
DELLE PMI**

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle *microimprese*, *piccole* e medie imprese. Per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la *garanzia* del *Fondo*; devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:
 - i. il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
 - ii. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato;
- b) "*Fondo*", indica il "Fondo regionale di garanzia per gli investimenti delle PMI", di cui al decreto dirigenziale n. 2179 del 15 maggio 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 31 maggio 2006;
- c) "*Fidi Toscana*", indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
- d) "*soggetti finanziari*", indica:
 - i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - iii. SIMEST Spa e i fondi da essa gestiti;
- e) "*garanti*", indica:
 - i. i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a PMI;
- f) "*garanzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *soggetti finanziari*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *garanzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziari* a prima richiesta;
- g) "*cogaranzia*", indica la garanzia prestata dai *garanti* a favore dei *soggetti finanziari*, congiuntamente al *Fondo*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *cogaranzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile, da parte dei *soggetti finanziari*, a prima richiesta nei confronti simultaneamente dei *garanti* e del *Fondo*;

- h) “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 60 mesi, concessi dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* a fronte di *investimenti* e i finanziamenti, di durata non inferiore a 36 mesi, a fronte di operazioni finalizzate alla internazionalizzazione delle *PMI*;
- i) “*partecipazioni*”, indica le partecipazioni nel capitale di *PMI* e di imprese estere, purché costituite in forma di società di capitali, acquisite dai *soggetti finanziatori* nell’ambito di operazioni di internazionalizzazione delle *PMI*;
- j) “*investimenti*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali*, così come definiti dal Reg. CE 70/01, modificato dal Reg. CE 364/04 e dal Regolamento CE 1857/2006, da effettuare, esclusivamente nel territorio della Regione Toscana, successivamente alla data di presentazione della domanda di garanzia o di cogaranzia. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni. Sono ammessi:
- i. gli investimenti in capitale fisso materiale destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avvio di una attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
 - ii. le spese in ricerca fondamentale, in ricerca industriale e in attività di sviluppo precompetitivo;
 - iii. le spese per servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa;
 - iv. le spese per la prima partecipazione dell’impresa a fiere ed esposizioni.

Sono esclusi:

- i. gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
- ii. le spese relative a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici della motorizzazione civile;

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile;

- k) “*investimenti immateriali*”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso

un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di 5 anni.

Art. 2

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *garanzie* a fronte dei *finanziamenti* finalizzati agli *investimenti* sono concesse ai sensi al Reg. CE 70/2001 così come modificato dal Reg. CE 364/2004 e dal Regolamento CE 1857/2006.

2. Le *garanzie* a fronte dei *finanziamenti* finalizzati alla internazionalizzazione delle PMI sono concesse ai sensi del Reg. CE 1998/2006. Le *PMI*, anche tramite i *soggetti finanziatori*, sono obbligate a fornire a *Fidi Toscana* informazioni su eventuali altri aiuti rientranti nel regime "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti.

3. *Fidi Toscana* comunica alle *PMI* l'importo, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di *garanzia*. L'intensità agevolativa della *garanzia*, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura di *Fidi Toscana*, quale differenza tra:

- a) il prezzo di mercato della *garanzia*, stimato pari all'1% annuo del residuo capitale in essere, e,
- b) la commissione versata dalla *PMI*.

4. La *garanzia* è cumulabile, sul medesimo *finanziamento* con altre garanzie pubbliche nei limiti delle coperture massime previste all'art. 4, comma 1.

5. La *garanzia* è cumulabile, sul medesimo *investimento*, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

Art. 3

(PMI beneficiarie della *garanzia*)

1. Possono beneficiare della *garanzia* del Fondo le *PMI*:

- a. iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- b. aventi sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Toscana;
- c. economicamente e finanziariamente sane;
- d. operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2002):

C – Estrazione di minerali,

ad esclusione di:

10.10 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile;

- D – Attività manifatturiere,
ad esclusione di:
- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
 - 27.10 Siderurgia;
 - 27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;
 - 27.22.2 Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili;
 - 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;
 - 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali;
- K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese;
limitatamente a:
- 72 Informatica e attività connesse;
 - 73 Ricerca e sviluppo

Art. 4

(Natura e misura della garanzia)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell'importo di ciascun *finanziamento* o *partecipazione*.

2. Nei limiti dell'importo di cui al comma 1, la *garanzia* rilasciata copre fino al 60% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora – del *soggetto finanziatore* nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 12.

3. Il *Fondo* garantisce *finanziamenti* per un importo massimo complessivo per impresa di cinquecentomila/00 (500.000,00) euro al netto del capitale rimborsato.

4. Sui *finanziamenti* garantiti dal *Fondo* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

5. La *cogaranzia* del *Fondo* può essere rilasciata esclusivamente congiuntamente ai *garanti* in possesso dei seguenti requisiti:

- a. hanno sede legale in Toscana;
- b. hanno alla data di richiesta della *cogaranzia*, un numero di *PMI* consorziate o socie non inferiore a 700 (settecento) o dispongono, in alternativa, di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e certificato, non inferiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro;
- c. operano sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della *garanzia* alle *PMI* consorziate o socie;
- d. rilasciano sulle operazioni cogarantite una *garanzia* con caratteristiche identiche a quelle della *garanzia* del *Fondo*.

6. Il *Fondo* e i *garanti* possono cogarantire i *soggetti finanziatori* per una copertura massima dell'80% del *finanziamento* o *partecipazione*.

Art. 5
(Costo della *garanzia*)

1. Il costo della *garanzia* è fissato nella misura dello 0,60% una tantum dell'importo erogato. L'importo a carico della *PMI* è trattenuto dai *soggetti finanziatori* dall'importo da erogare alla *PMI*. I *soggetti finanziatori* provvedono a versare a *Fidi Toscana* gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.

2. Per le *garanzie* di cui all'articolo 16 del presente decreto, il costo di cui al comma 1 è ridotto allo 0,50% una tantum dell'importo erogato.

Art. 6
(*Garanzie* per l'internazionalizzazione)

1. Le *garanzie* per l'internazionalizzazione sono concesse dal *Fondo*, a favore di *PMI* aventi sede legale in Toscana, su *finanziamenti* o *partecipazioni* a fronte delle seguenti spese:

- a. costituzione di imprese o unità produttive all'estero; sono ammissibili esclusivamente le spese per la costruzione o l'acquisizione di terreni, fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature;
- b. acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all'estero; l'acquisizione può avvenire sia attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale che attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote; i terzi, siano essi soggetti di diritto italiano o estero, non devono essere collegati in alcun modo all'acquirente;
- c. spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate;
- d. elaborazione, presentazione e discussione di offerte in gare internazionali;
- e. realizzazione di studi e ricerche di mercato e ricerca di partner esteri, anche per la definizione di accordi di cooperazione e sviluppare servizi comuni;
- f. promozione e dimostrazione dei prodotti toscani sui mercati esteri, ivi compresa la produzione di materiale promozionale, realizzazione di siti web e altri servizi per il commercio elettronico;
- g. spese di consulenza sui processi di internazionalizzazione; in particolare: acquisizione di consulenze specialistiche connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione con particolare riferimento alla definizione di strategie di marketing, alla valutazione fiscale, legale, amministrativa, contrattuale, economico/finanziaria e di progettazione/engineering inerenti l'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- h. realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità, connessi all'aggiudicazione di commesse estere; sono finanziabili le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino strettamente collegate allo studio da effettuare;
- i. realizzazione di studi di fattibilità indirizzati ad investimenti congiunti sui mercati esteri da parte di *PMI*, come raggruppamenti o come filiere o distretti; gli studi di fattibilità devono essere direttamente finalizzati a insediamenti

permanenti collettivi di natura promozionale, commerciale produttiva quali show room, centri di servizi, centri di assistenza, impianti produttivi;

- j. realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, collegati ad esportazioni o investimenti all'estero; sono finanziabili le spese relative all'installazione e messa in opera di macchinari o impianti, all'attività di addestramento e di formazione, a viaggi ed altre spese direttamente imputabili al programma di assistenza.

2. Non sono in nessun modo ammissibili le spese direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione, all'acquisto di scorte nonché a qualsiasi spesa corrente connessa all'attività di esportazione.

3. Le spese devono risultare ancora da effettuare alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*. Alla domanda devono essere allegati dettagliati preventivi di spesa.

4. In caso di acquisizione di *partecipazioni*, alla richiesta della *garanzia* deve essere allegata una relazione del *soggetto finanziatore* in merito alle modalità di dismissione della *partecipazione*.

5. Per la liquidazione della eventuale perdita sulle *partecipazioni* i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana*, entro 3 mesi dalla data della dismissione, espressa richiesta alla quale deve essere allegata copia degli atti notarili di sottoscrizione e di dismissione della *partecipazione*.

6. Il *Fondo* interviene nella misura del 60% sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti notarili o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale della *PMI* partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione della *partecipazione* effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico della *PMI* partecipata.

7. La *garanzia* a valere sul *Fondo* per le *partecipazioni* in *PMI* è rilasciata alle migliori condizioni di mercato. L'importo a carico della *PMI* è trattenuto dai *soggetti finanziatori* dall'importo da erogare alla *PMI*. I *soggetti finanziatori* provvedono a versare a *Fidi Toscana* gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.

Art. 7

(Operatività del Fondo)

1. Sulla base di una apposita convenzione con la *Regione Toscana*, *Fidi Toscana* gestisce il *Fondo* con contabilità separata denominata "Fondo regionale di garanzia per gli investimenti delle PMI".

2. *Fidi Toscana* delibera la concessione delle *garanzie*, secondo l'ordine

cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformità delle richieste a quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e ogni altra modalità di gestione del *Fondo*, *Fidi Toscana* si attiene a quanto disposto dalla *Regione Toscana*.

3. *Fidi Toscana*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione alla *garanzia* del *Fondo*;
- b) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* in misura non inferiore all'8% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*;
- c) delibera le revoche e le transazioni relative alle operazioni ammesse alla *garanzia* del *Fondo*, nonché in ordine a qualsiasi modifica attinente alle operazioni medesime.
- d) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori* e ne cura la contabilizzazione;
- e) entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla *Regione Toscana* la situazione contabile del *Fondo*, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle eventuali spese per la gestione del *Fondo* corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- f) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della *Regione Toscana* in materia di garanzie alle *PMI*, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del *Fondo*.

Art. 8

(Presentazione della richiesta di *garanzia*)

1. La richiesta della *garanzia* del *Fondo* sui *finanziamenti* è presentata dalla *PMI* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.

2. La *garanzia* può essere richiesta:

- a. per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*; in tal caso i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della *garanzia*;
- b. per operazioni già deliberate dai *soggetti finanziatori*, purché le richieste arrivino a *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data della delibera dei *soggetti finanziatori*.

3. Le richieste di ammissione devono essere:

- a. redatte sul modello di richiesta allegato o su versione conforme;
- b. sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa;
- c. inoltrate a *Fidi Toscana* dalle *PMI* - anche tramite i *soggetti finanziatori* -

per posta, fax o sistemi di posta elettronica certificati.

4. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa.

5. Alla richiesta le *PMI* devono allegare:

- a. copia degli ultimi due bilanci approvati, ove esistenti, ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi;
- b. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico aggiornata a data recente;
- c. descrizione dettagliata del progetto di investimento e delle sue finalità, completa:
 - i. dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - ii. delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
 - iii. del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
 - iv. dell'indicazione dei beni, facenti parte del complessivo progetto di investimento, eventualmente acquisiti mediante locazione finanziaria;
- d. preventivi delle spese di cui al punto c.i.;
- e. in caso di nuove imprese e di imprese per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica:
 - v. bilanci previsionali relativi ai tre anni successivi alla data di presentazione della richiesta;
 - vi. piano di copertura finanziaria dell'investimento, da cui risulti un apporto di mezzi propri dell'impresa non inferiore al 25% del totale delle spese ammissibili;
 - vii. idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo allegato o su versione conforme; le società per azioni allegano altresì il verbale del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2381 del codice civile. La relazione deve riguardare:
 - a) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - b) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
 - c) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - d) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;

- e) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
- f) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
- g) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
- h) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
- i) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

6. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *PMI* al *soggetto finanziatore*:

- a. a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria;
- b. a trattenere per conto di *Fidi Toscana* la commissione per la concessione della *garanzia*.

Art. 9

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

2. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

3. Le richieste sono automaticamente respinte da *Fidi Toscana* qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

4. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla propria delibera.

5. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

6. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 10
(Variazioni e controlli)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. alle finalità dei *finanziamenti* indicate nella richiesta di ammissione di cui all'art. 8;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* del *Fondo* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al precedente comma.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *garanzia* del *Fondo*.

4. La *Regione Toscana* ovvero *Fidi Toscana*:

- a. svolgono le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dal presente regolamento;
- b. possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti beneficiari finali della *garanzia*.

5. In caso le *garanzie* del *Fondo* risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

6. Le *PMI* sono tenute a conservare per cinque anni la documentazione completa delle spese effettuate e a produrla su richiesta della Regione Toscana, di *Fidi Toscana* o dei soggetti di cui al comma 4.

Art. 11
(Erogazione dei *finanziamenti*)

1. Gli *investimenti* e le spese devono essere integralmente effettuati dalle *PMI* entro due anni dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.

2. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro un anno dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.

3. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. I termini per l'effettuazione degli *investimenti* e per l'erogazione possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.

4. La *garanzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento* e non è efficace nei casi in cui i *soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 12

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI* inadempiente e, per conoscenza, a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende:

- a. la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero,
- b. la data di ammissione a procedure concorsuali.

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia* del *Fondo*, previo trasferimento della posizione a sofferenza.

6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del *finanziamento*;
- b. copia del contratto di *finanziamento* e dell'eventuale atto di erogazione;
- c. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- d. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:

- i. la data di inadempimento, come definita al comma 3;
- ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
- iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 4, comma 1, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 13 (*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Articolo 14 (*Procedure di recupero del credito*)

1. I *soggetti finanziatori* effettuano le procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* sostenendo integralmente i relativi oneri.

2. Al termine delle procedure, i *soggetti finanziatori* provvedono:
 - a. a trasmettere a *Fidi Toscana* una relazione dettagliata sulle attività svolte, sulle somme recuperate e sulle relative date di incasso;
 - b. ad accreditare al *Fondo* gli importi recuperati.

Art. 15 (Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione alla *garanzia* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del *Fondo* alla data di eventuale ammissione alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione del *Fondo*.

2. La *Regione Toscana* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e dispone, su espressa richiesta e a loro spese, ai *soggetti finanziatori*, le cui richieste non siano soddisfatte, la restituzione della documentazione da essi inviata.

3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la *Regione Toscana* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al *Fondo*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 16

(*Investimenti nel settore dell'energia*)

1. A valere sulle risorse del *Fondo*, l'importo di due milioni di euro è riservato alla concessione di *garanzie* a fronte di progetti di *investimento*:

- a. nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b. rivolti a interventi relativi al risparmio energetico nell'illuminazione pubblica;
- c. in impianti centralizzati con sistemi anche cogenerativi a gas naturale;
- d. destinati all'adeguamento, potenziamento o rinnovamento di macchinari e impianti negli ambiti previsti dalle precedenti lettere a, b e c.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, sono ammissibili alla *garanzia del Fondo* le spese per:

- a. impianti solari termici destinati all'autoconsumo;
- b. impianti solari fotovoltaici connessi alla rete di trasmissione, di potenza di picco compresa tra 1 kW e 100 kW;
- c. impianti micro-eolici e mini-eolici, di potenza di picco non superiore a 250 kW;
- d. impianti di riscaldamento e cogenerazione a biomasse di potenza nominale non superiore a 500 kW termici e 200 kW elettrici;
- e. impianti micro-idroelettrici, di potenza di picco non superiore a 400 kW;
- f. pompe per il sollevamento e il trasporto dell'acqua, alimentate esclusivamente dalla fonte solare fotovoltaica, quest'ultima corrispondente a una potenza nominale massima pari a 2.000 Watt, destinate all'utilizzo nelle proprie pertinenze;
- g. impianti di illuminazione pubblica ad alta efficienza che utilizzano lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecomando e telegestione e/o lampioni fotovoltaici.
- h. impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kW termici e 250 kW elettrici;
- i. impianti per l'utilizzo del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
- j. ogni altra spesa attinente gli *investimenti* di cui al presente comma.

3. A fronte dei progetti di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono beneficiare della *garanzia del Fondo*:

- a. le *PMI*;
- b. i Comuni, le Province, le Comunità montane e le Aziende Sanitarie Locali della Regione Toscana nonché loro consorzi e società consortili, costituiti anche unitamente a soggetti privati;
- c. le persone fisiche.

4. Possono beneficiare della garanzia su *investimenti* nel settore dell'energia le *PMI* operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2002):

C – Estrazione di minerali,

ad esclusione di:

10.10 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile;

D – Attività manifatturiere,

ad esclusione di:

- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

- 27.10 Siderurgia;

- 27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;

- 27.22.2 Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili;

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;

- 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

ad eccezione di:

- commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

H – Alberghi e ristoranti;

I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;

limitatamente a:

60 – Trasporti terrestri, trasporti mediante condotte;

61 - Trasporti marittimi e per vie d'acqua

63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio;
con esclusione delle attività delle agenzie di viaggio;

K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese;

ad esclusione di:

70 - Attività immobiliari

74 - Attività di servizi alle imprese.

M – Istruzione;

N – Sanità e assistenza sociale;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

5. L'importo del *finanziamento* ammissibile è fissato:

a. entro un minimo di 5.001 euro e un massimo di 500.000 euro per i soggetti di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 3;

b. entro un minimo di 5.001 euro e un massimo di 60.000 euro per i soggetti di cui alla lettera c. del precedente comma 3.

6. La durata del *finanziamento* è fissata:

a. tra i 60 e i 120 mesi per i soggetti di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 3;

b. tra i 18 e i 120 mesi per i soggetti di cui alla lettera c. del precedente comma 3.

7. La *garanzia* su investimenti nel settore dell'energia è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata dal *Fondo* alla banca per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun *finanziamento*. Nei limiti di tale importo, la *garanzia* rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del soggetto

finanziatore nei confronti del debitore, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 12.

8. Unitamente alla richiesta di *garanzia* di cui all'art. 8, le persone fisiche inviano a *Fidi Toscana*:

- a. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b. una relazione circa le proprie capacità di rimborso del finanziamento e idonea documentazione attestante il percepimento di redditi da lavoro dipendente o autonomo.

9. La *garanzia* del *Fondo* a fronte dei progetti di *investimento* di cui al presente articolo è concessa previa approvazione da parte della *Regione Toscana* dei progetti stessi. A tal fine i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo allegano alla richiesta di *garanzia* di cui all'art. 8 una relazione tecnica redatta conformemente al modello allegato. La *Regione Toscana* svolge la verifica relativa ai progetti in base:

- a. alle caratteristiche tecniche dell'iniziativa;
- b. al pregio energetico espresso in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (Tep) risparmiate;
- c. al pregio ambientale espresso in tonnellate di CO2 evitata;
- d. alla rispondenza e conformità al piano di indirizzo energetico regionale di cui alla legge regionale n. 39/05.

10. Le richieste di *garanzia* a fronte dei progetti di *investimento* di cui al presente articolo sono inviate da parte dell'impresa anche alla *Regione Toscana*.

11. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettere b. e c. del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per le *PMI* dal presente decreto.

Art. 17

(Controgaranzie a favore del *Fondo*)

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del *Fondo*, la *garanzia* di quest'ultimo è di norma assistita dalla controgaranzia di altri fondi di garanzia pubblici o privati, con particolare riferimento alla controgaranzia del Fondo di garanzia per le *PMI* di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e alla controgaranzia del Fondo Europeo degli Investimenti.

2. Gli eventuali relativi costi sono posti a carico della Regione Toscana.

Art. 18

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Il presente regolamento si applica alle richieste di *garanzia* sul *Fondo* pervenute a *Fidi Toscana* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. Le richieste di garanzia del *Fondo* che risultano precedentemente pervenute a *Fidi Toscana* sono regolate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione della richiesta.

3. La liquidazione degli importi eventualmente dovuti alle banche convenzionate a valere sul decreto 15 luglio 2005, n. 3883, certificato il 19.7.05, recante: “PRSE 2004-2005 Misura D Credito. Fondo di garanzia per le pmi relativo al Bond di distretto. Approvazione del regolamento del fondo e della convenzione” è deliberabile nei limiti dell'importo massimo di euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00).

Allegato D**REGIONE TOSCANA****Regolamento****FONDO DI GARANZIA****AZIONE 1.3.1****DOCUP 2000-2006****REGIONE TOSCANA OBIETTIVO 2 E SOSTEGNO TRANSITORIO**

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la garanzia del *Fondo*; devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:
 - i. il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
 - ii. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato;
- b) "*Fondo*", indica il "Fondo di garanzia per gli investimenti delle pmi nelle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio della Toscana", di cui al DOCUP Regione Toscana Obiettivo 2 e Sostegno Transitorio anni 2000 – 2006, Azione 1.3.1;
- c) decreto dirigenziale che approva il presente regolamento;
- d) "*Fidi Toscana*", indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
- e) "*soggetti finanziatori*", indica:
 - i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- f) "*garanzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *garanzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta;
- g) "*finanziamenti*", indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 60 mesi concessi dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* a fronte di *investimenti*;
- h) "*investimenti*", indica gli investimenti materiali ed *immateriali*, così come definiti dal Reg. CE 70/01, modificato dal Reg. CE 364/04, da effettuare, esclusivamente nelle aree Obiettivo 2 e sostegno transitorio della Regione Toscana, successivamente alla data di presentazione della domanda di garanzia o di cogaranzia. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni. Sono ammessi:
 - a. gli investimenti in capitale fisso materiale destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di una attività connessa con una modifica sostanziale dei

- prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
- b. le spese in ricerca fondamentale, in ricerca industriale e in attività di sviluppo precompetitivo;
 - c. le spese per servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
 - d. le spese per la prima partecipazione dell'impresa a fiere ed esposizioni.

Sono esclusi:

- i. gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
- ii. le spese relative a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici della motorizzazione civile;

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile;

- i) "*investimenti immateriali*", indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di 5 anni.

Art. 2

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *garanzie* a fronte dei *finanziamenti* sono concesse ai sensi della decisione della Commissione Europea C (2003) 375fin. L'intensità agevolativa della *garanzia*, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata ai sensi della medesima decisione e comunicata da *Fidi Toscana* alle *PMI* beneficiarie.

2. La *garanzia* è cumulabile, sul medesimo *finanziamento* con altre garanzie pubbliche nei limiti delle coperture massime previste all'art. 4, comma 1. La *garanzia* è cumulabile, sul medesimo *investimento*, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

Art. 3
(PMI beneficiarie della garanzia)

1. Possono beneficiare della *garanzia* del Fondo le PMI:

- a. iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- b. aventi sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Toscana;
- c. economicamente e finanziariamente sane;
- d. operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2002):

C – Estrazione di minerali,

ad esclusione di:

10.10 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile;

D – Attività manifatturiere,

ad esclusione di:

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;

ad eccezione, purché l'attività effettivamente svolta risulti ammissibile ai sensi degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (2000/C28/02), di:

15.52 - Produzione di gelati;

15.81 - Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca;

15.82 - Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati;

15.85 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;

15.88 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89 - Produzione di altri prodotti alimentari;

15.98 - Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche.

24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

27.10 - Siderurgia;

27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 - Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili;

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche;

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

ad esclusione di:

51.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati;

limitatamente agli intermediari del commercio di materie prime agricole e di animali vivi;

51.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco;

ad eccezione degli intermediari del commercio di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche nonché di preparazioni alcoliche composte nonché di estratti concentrati per la preparazione di bevande ai sensi del capitolo ex 22 09 allegato I Trattato CE;

51.2 - Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi;

51.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco;

ad eccezione di:

51.34.1 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;

51.36.0 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci, prodotti da forno;

escluso il commercio all'ingrosso di zucchero;

51.41 - Commercio all'ingrosso di prodotti tessili;

limitatamente a lino e canapa non filati;

52.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti

- alimentari e bevande;*
- 52.2 - *Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco;*
- 52.62.1 - *Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;*
- 52.63.3 - *Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande;*
- H - *Alberghi e ristoranti;*
- K - *Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese;*
limitatamente a:
- 72 - *Informatica e attività connesse;*
- 73 - *Ricerca e sviluppo.*

Art. 4

(Natura e misura della garanzia)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata alla *banca* per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell'importo di ciascun *finanziamento*. La Giunta Regionale può, con propria deliberazione, elevare la garanzia fino ad un massimo pari all'80% di ciascun finanziamento.

2. Nei limiti dell'importo di cui al comma 1, la *garanzia* rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 12.

3. Il *Fondo* garantisce *finanziamenti* per un importo massimo complessivo per impresa di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro al netto del capitale rimborsato.

4. Sui *finanziamenti* garantiti dal *Fondo* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

Art. 5

(Costo della garanzia)

1. Il costo della *garanzia* è fissato nella misura dell'1% una tantum dell'importo erogato. L'importo a carico della *PMI* è trattenuto dai *soggetti finanziatori* dall'importo da erogare alla *PMI*. I *soggetti finanziatori* provvedono a versare a *Fidi Toscana* gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.

Art. 6
(Operatività del Fondo)

1. Sulla base di una apposita convenzione con la *Regione Toscana*, *Fidi Toscana* gestisce il *Fondo* con contabilità separata denominata “Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI nelle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio della Toscana”.

2. *Fidi Toscana* delibera la concessione delle *garanzie*, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformità delle richieste a quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e ogni altra modalità di gestione del *Fondo*, *Fidi Toscana* si attiene a quanto disposto dalla *Regione Toscana*.

3. *Fidi Toscana*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione alla *garanzia* del *Fondo*;
- b) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* in misura non inferiore all'8% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*;
- c) delibera le revoche e le transazioni relative alle operazioni ammesse alla *garanzia* del *Fondo*, nonché in ordine a qualsiasi modifica attinente alle operazioni medesime.
- d) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori* e ne cura la contabilizzazione;
- e) entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla *Regione Toscana* la situazione contabile del *Fondo*, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle eventuali spese per la gestione del *Fondo* corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- f) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della *Regione Toscana* in materia di *garanzie* alle *PMI*, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del *Fondo*.

Art. 7
(Presentazione della richiesta di *garanzia*)

1. La richiesta della *garanzia* del *Fondo* sui *finanziamenti* è presentata dalla *PMI* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.

2. La *garanzia* può essere richiesta:
 - a. per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*; in tal caso i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della *garanzia*;

- b. per operazioni già deliberate dai *soggetti finanziatori*, purché le richieste arrivino a *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data della delibera dei *soggetti finanziatori*.
3. Le richieste di ammissione devono essere:
 - a. redatte sul modello di richiesta allegato o su versione conforme;
 - b. sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa;
 - c. inoltrate a *Fidi Toscana* dalle *PMI* - anche tramite i *soggetti finanziatori* - per posta, fax o sistemi di posta elettronica certificati.
 4. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa.
 5. Alla richiesta la *PMI* deve allegare:
 - a. copia degli ultimi due bilanci approvati, ove esistenti, ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi;
 - b. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico aggiornata a data recente;
 - c. descrizione dettagliata del progetto di investimento e delle sue finalità, completa:
 - i. dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - ii. delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
 - iii. del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
 - iv. dell'indicazione dei beni, facenti parte del complessivo progetto di investimento, eventualmente acquisiti mediante locazione finanziaria;
 - v. di indicazioni circa il grado di fungibilità dei beni oggetto dell'investimento;
 - d. preventivi delle spese di cui al punto c.i.;
 - e. in caso di nuove imprese e di imprese per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica:
 - i. bilanci previsionali relativi ai tre anni successivi alla data di presentazione della richiesta;
 - ii. piano di copertura finanziaria dell'investimento, da cui risulti un apporto di mezzi propri dell'impresa non inferiore al 25% del totale delle spese ammissibili;
 - iii. idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo allegato o su versione conforme; le società per azioni allegano altresì il verbale del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2381 del codice civile. La relazione deve riguardare:
 - a) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - b) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla

- base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
- c) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - d) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - e) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - f) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - g) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - h) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - i) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

6. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *PMI* al *soggetto finanziatore*:

- a. a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria;
- b. a trattenere per conto di *Fidi Toscana* la commissione per la concessione della *garanzia*.

Art. 8

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

2. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

3. Le richieste sono automaticamente respinte qualora i dati previsti nel modulo

di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

4. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla propria delibera.

5. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

6. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 9

(Variazioni e controlli)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. alle finalità dei *finanziamenti* indicate nella richiesta di ammissione;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* del *Fondo* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al precedente comma.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *garanzia* del *Fondo*.

4. La *Regione Toscana* ovvero *Fidi Toscana*:

- a. svolgono le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dal presente regolamento;
- b. possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

5. In caso le *garanzie* del *Fondo* risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

6. Le *PMI* sono tenute a conservare per cinque anni la documentazione completa delle spese effettuate e a produrla su richiesta della Regione Toscana, di *Fidi Toscana* o dei soggetti di cui al comma 4.

Art. 10
(Erogazione dei *finanziamenti*)

1. Gli *investimenti* devono essere integralmente effettuati dalle *PMI* entro due anni dal decreto della *Regione Toscana* di ammissione alla *garanzia*.

2. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro un anno dal decreto della *Regione Toscana* di ammissione alla *garanzia*.

3. I termini per l'effettuazione degli *investimenti* e per l'erogazione dei *finanziamenti* possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata.

4. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

5. La *garanzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento* e non è efficace nei casi in cui i *soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 11
(Attivazione della *garanzia*)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI* inadempiente e, per conoscenza, a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende:

- a. la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero,
- b. la data di ammissione a procedure concorsuali.

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia* del *Fondo*.

6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1.

7. Alla richiesta di attivazione della *garanzia* il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
- b. copia del contratto di finanziamento;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i. la data di inadempimento, come definita al comma 3;
 - ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

8. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 4, comma 1, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 13 (*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita alla banca, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Articolo 14 (*Procedure di recupero del credito*)

1. I *soggetti finanziatori* effettuano le procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* sostenendo integralmente i relativi oneri.

2. Al termine delle procedure, i *soggetti finanziatori* provvedono:
 - a. a trasmettere a *Fidi Toscana* una relazione dettagliata sulle attività svolte, sulle somme recuperate e sulle relative date di incasso;
 - b. ad accreditare al *Fondo* gli importi recuperati.

Art. 15

(Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione alla *garanzia* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del *Fondo* alla data di eventuale ammissione alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione del *Fondo*.

2. La *Regione Toscana* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e dispone, su espressa richiesta e a loro spese, ai *soggetti finanziatori*, le cui richieste non siano soddisfatte, la restituzione della documentazione da essi inviata.

3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la *Regione Toscana* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al *Fondo*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 16

(Controgaranzie a favore del *Fondo*)

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del *Fondo*, la *garanzia* di quest'ultimo è di norma assistita dalla controgaranzia di altri fondi di garanzia pubblici o privati, con particolare riferimento alla controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e alla controgaranzia del Fondo Europeo degli Investimenti.

2. Gli eventuali relativi costi sono posti a carico della Regione Toscana.

Art. 17

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Il presente regolamento si applica alle richieste di *garanzia* sul *Fondo* pervenute a *Fidi Toscana* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. Le richieste di *garanzia* del *Fondo* che risultano precedentemente pervenute a *Fidi Toscana* sono regolate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione della richiesta.